



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota primo febbraio 2017 (prot. Corte dei conti n. 5092) con la quale il Sindaco del Comune di Sale Marasino ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Sale Marasino ha formulato una richiesta di parere in merito alla spesa per il personale.

In particolare, il rappresentante dell'Ente svolge le seguenti considerazioni introduttive.

La legge di bilancio 2017 ha portato la capacità assunzionale dei comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 al 75% delle cessazioni dell'anno precedente, se "*... il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con decreto del Ministro dell'interno di cui all'art.263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267*".

Il Comune di Sale Marasino, ai fini del turn over, si trova nella condizione di poter utilizzare nell'anno 2017 il 75% della "spesa cessata" nel 2016.

Nell'anno 2016 un dipendente di questo Comune, titolare di posizione organizzativa con riconoscimento dell'indennità di posizione e di risultato, categoria D, posizione economica D3, Responsabile dell'Area tecnica, è stato collocato a riposo.

Il Comune non ha dirigenti in pianta organica per cui le indennità di posizione e di risultato del dipendente cessato nell'anno 2016 erano finanziate con risorse di bilancio non rientranti nel fondo delle risorse decentrate.

Considerato quanto sopra il Sindaco del Comune di Sale Marasino rileva che", *secondo alcuni, ai fini del calcolo della "spesa cessata" si deve tenere conto del risparmio effettivo per cui non sarebbe possibile conteggiare tra la "spesa dei cessati" utile ai fini del turn over quei costi che non sono risparmi, come ad esempio la retribuzione individuale di anzianità (RIA) oppure i valori delle progressioni orizzontali economiche che tornano nella disponibilità del fondo*". Ciò sarebbe confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 46068/2010) "*... non sono da considerarsi risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa*".

In rappresentante dell'ente chiede, pertanto, se

- "*ai fini del calcolo della "spesa cessata" utile ai fini del turn over -sia corretto NON CONTEGGIARE quei costi che non sono risparmi, come ad esempio la retribuzione individuale di anzianità (RIA) oppure i valori delle progressioni orizzontali economiche che tornano nella disponibilità del fondo;*

-*sia corretto CONTEGGIARE l'indennità di posizione e di risultato del lavoratore di Categoria D, posizione economica D3, cessato nell'anno 2016 quale risparmio effettivo e, quindi, come somma da conteggiare ai fini della determinazione del 75% della "spesa cessata" nel 2016 utile ai fini del turn over per l'anno 2017*".

Si rappresenta inoltre che, se il Comune non può “*conteggiare il "risparmio" dovuto alla indennità di posizione e di risultato del dipendente D3 cessato nel 2016, non potrebbe assumere nel 2017 un dipendente di categoria D a tempo pieno da individuare quale Responsabile dell'area tecnica*”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune istante.

2. Quanto all'ammissibilità della stessa sotto il profilo oggettivo, in linea generale, il positivo esercizio, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della funzione consultiva di cui al citato art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, è subordinato alla riconducibilità delle questioni proposte nell'alveo della materia della “contabilità pubblica”, nonché alla sussistenza nell'istanza di parere delle altre condizioni individuate nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

Nelle succitate pronunce è stabilito il principio che materie, nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica, possono essere ricondotte in tale ambito, avendo riguardo ad una visione dinamica del concetto, che sposti l'ottica dalla gestione strettamente intesa agli equilibri di bilancio ed alla funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Pertanto, la funzione consultiva delle sezioni regionali può svolgersi con riferimento a quesiti che involgono tematiche connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Nel caso di specie la richiesta di parere si scompone in due quesiti, che si ritengono oggettivamente ammissibili sulla base delle considerazioni sopra esposte. Competerà poi all'Ente istante trarre, dagli spunti interpretativi in tal modo sviluppati, gli elementi di giudizio idonei ad orientare le proprie scelte concrete nel settore istituzionale in questione.

Al riguardo, questa Sezione rileva che quanto riportato nella richiesta di parere sarà preso in considerazione solo al fine di inquadrare giuridicamente i quesiti formulati, senza che la medesima possa affrontare le specifiche opzioni organizzative rimesse alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla pubblica amministrazione.

3. Al fine di rispondere ai quesiti posti è necessario ripercorrere la successione di norme, con relativa vigenza temporale, intervenute da ultimo in merito al risparmio percentuale che il singolo ente locale deve garantire per poter procedere ad assumere personale.

L'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, come modificato dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, aveva previsto che *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n.296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente...»*. Il comma 5 quater, del medesimo articolo di legge, tuttavia, innalzava le predette percentuali affermando che *«Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”*.

Per gli anni 2015 e 2016 il legislatore, tuttavia, ha introdotto, per le assunzioni a tempo indeterminato, una disciplina derogatoria al quadro normativo esistente. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), modificata dall'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, *“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.*

È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni...”.

Il quadro normativo appena delineato è stato oggetto di numerosi interventi in sede consultiva della giurisprudenza contabile. Tra questi ci si limita a richiamare la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.26/AUT/2015/QMIG e la deliberazione della medesima Sezione n.28/SEZAUT/2015/QMIG.

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), il legislatore è nuovamente intervenuto. Difatti, il comma 228 dell'art.1, dispone che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5- quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”*

L'art. 16 del c.d. d.l. enti locali (D.L. n. 113/16 conv. Con mod. nella l. 160/16), tuttavia, oltre ad aver abrogato la lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, aggiunge il seguente: *“Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come*

definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2017 (l. n. 232/2016), alla lettera d) del comma 479 dell'art. 1 ha stabilito che, *“ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473”, “per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.*

4. Chiarito il quadro normativo, i quesiti posti dal Comune istante sono due:

- se *“ai fini del calcolo della "spesa cessata" utile ai fini del turn over -sia corretto non conteggiare quei costi che non sono risparmi, come ad esempio la retribuzione individuale di anzianità (RIA) oppure i valori delle progressioni orizzontali economiche che tornano nella disponibilità del fondo;*

-sia corretto conteggiare l'indennità di posizione e di risultato del lavoratore di Categoria D, posizione economica D3, cessato nell'anno 2016 quale risparmio effettivo e, quindi, come somma da conteggiare ai fini della determinazione del 75% della "spesa cessata" nel 2016 utile ai fini del turn over per l'anno 2017”.

Si rappresenta inoltre che, se il Comune non può *“conteggiare il "risparmio" dovuto alla indennità di posizione e di risultato del dipendente D3 cessato nel 2016, non potrebbe assumere nel 2017 un dipendente di categoria D a tempo pieno da individuare quale Responsabile dell'area tecnica”.*

L'oggetto del quesito verte, pertanto, sulle modalità di determinazione del parametro quantitativo *“spesa del personale cessato”* sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale di volta in volta richiesto dal legislatore. L'ordinamento prevede poi ulteriori

vincoli generali sulla spesa del personale, quali quelli previsti dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della l. 296/2006 e quelli di cui all'art. 1, comma 236, della l. 208/2015.

4.1 La valorizzazione del dato testuale delle disposizioni che nel corso del tempo si sono succedute (*“spesa del personale cessato”*), così come richiesto dall'art. 12, comma 1, prima parte delle Preleggi, appare fornire una prima risposta al quesito dell'Ente. Invero, la lettera delle disposizioni che si sono avvicendate a definire il parametro in esame contiene un generico riferimento alla spesa del personale cessato senza indicare alcun elemento che conduca ad enucleare, in senso riduttivo, sottoinsiemi della spesa di personale rispetto ai quali parametrare il rispetto della percentuale di anno in anno definita.

Tale circostanza, in assenza di rilevanti indici che, sulla base di un giudizio di contemperamento, facciano propendere per una diversa soluzione, può risultare determinante nel definire il portato normativo di una disciplina in continua evoluzione.

La stessa Sezione delle Autonomie ha richiamato l'attenzione sulle *“ragioni che nello sforzo interpretativo devono indurre a privilegiare la maggiore aderenza possibile al tenore letterale delle norme”* (Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2013/QMIG).

4.2 Ulteriore criterio di interpretazione, indicato dal medesimo art. 12, comma 1, seconda parte delle Preleggi, si ricava dalla valorizzazione della *ratio* della disposizione in esame.

Invero, il vincolo in esame si colloca e si legittima in una prospettiva di coordinamento della finanza pubblica, senza poter incidere, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, sulle modalità organizzative degli enti interessati, i quali garantiranno il rispetto della norma compensando la riduzione della spesa da destinare al personale con l'esercizio dei poteri di organizzazione ai medesimi riconosciuti.

E' indirizzo costante della Corte costituzionale ritenere che *“norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi”* (sentenza n. 237 del 2009; nello stesso senso sentenze n. 139 del 2009, n. 289 e n. 120 del 2008).

Nella specie, un'interpretazione che riduca l'ambito delle spese del personale da considerare al fine di individuare il risparmio di spesa da garantire dal parte del singolo ente locale rende

il vincolo maggiormente caratterizzato da quella puntualità ed esaustività che la giurisprudenza della Corte costituzionale ritiene contrastante con il rispetto dello statuto proprio delle soggettività pubbliche locali. Al contrario, la ricomprensione, all'interno del parametro rispetto al quale calcolare la percentuale di *turn over* consentita, di una categoria di spesa il più possibile allargata rende il vincolo maggiormente rispettoso delle prerogative di autonomia garantite dall'ordinamento agli enti locali.

4.3 La giurisprudenza contabile ha già avuto modo di pronunciarsi sul punto, seppur non recentemente. Ciò in quanto nel corso del tempo, a partire almeno dal 2007, si sono avvicendate varie leggi a quantificare il risparmio percentuale da garantire in relazione al parametro della spesa del personale cessato.

In particolare, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che il limite assunzionale stabilito da analogia disposizione del 2010 (art. 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in forza del quale *“E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di assunzione è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”*) dovesse riferirsi alle assunzioni di personale avvenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, affermando specificamente che *“la percentuale del 20 per cento sia di natura strutturale e riferita all’intero complesso delle spese di personale”* (Sezioni Riunite in sede di controllo n. 46/2011). Le medesime continuano, seppur nell’interpretazione di una disposizione che si inseriva, all’epoca, nell’ambito della disciplina del Patto di stabilità interno, precisando che *“nella buona sostanza la finalità del Legislatore consiste nella riduzione complessiva della categoria di spesa, avente ad oggetto la retribuzione del personale e gli oneri accessori”*.

Ciò ha indotto la Sezione di controllo per la Toscana a ritenere che i prescritti risparmi di spesa del personale dovessero essere calcolati sulla base di quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (delibera 9/2010), in cui sono elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale ai fini del controllo del rispetto dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, con conseguente inclusione delle *“retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato”* (Delib. n. 111/2010/PAR).

Sempre le Sezioni Riunite hanno affrontato la tematica del significato da attribuire all'aggregato "*spese del personale*" da considerare ai fini dell'incidenza percentuale fra le spese di personale e la spesa corrente di cui al all'ormai abrogato comma 7 dell'art. 76 del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 2008 e successivamente modificato (Sezioni riunite in sede di controllo n. 27/CONTR/2011).

Pur non essendo più in vigore la relativa disciplina, appare utile ripercorrere il percorso motivazionale seguito nella richiamata decisione.

In quell'occasione le Sezioni Riunite, dopo aver distinto la disciplina vincolistica avente quale obiettivo il generale contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006) dalla normativa che detta specifici vincoli alle assunzioni, come quella di cui all'art. 76, comma 7, hanno ritenuto che il relativo aggregato di spese di personale dovesse essere direttamente riferito a quello già impiegato per l'applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010, pur operando un correttivo ritenuto necessario a ristabilire l'equilibrio del confronto con l'insieme della spesa corrente (inclusione anche delle voci escluse ai fini dell'applicazione del comma 557). Nell'argomentare tale conclusione si fa esplicito riferimento all'opportunità "*che ci sia continuità nell'interpretazione delle diverse componenti della spesa del personale per l'applicazione delle misure restrittive*", siano esse incidenti sulla serie storica o sul rapporto con la spesa corrente, evidenziando altresì come risultasse coerente alla verifica del rispetto di tale ultimo parametro la considerazione della spesa del personale nel suo complesso (Sezioni riunite in sede di controllo n. 27/CONTR/2011).

In riferimento al criterio di determinazione del *budget* di spesa degli enti locali per le assunzioni di personale a tempo indeterminato sul quale calcolare la percentuale di sostituzione del personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente di recente la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha ritenuto che "*il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità*", così aderendo alla tesi prospettata dalla sezione remittente. Quest'ultima, nel chiedersi se la spesa del personale cessato che costituisce il *budget* su cui calcolare la capacità assunzionale dell'Ente debba essere calcolata considerando la spesa effettivamente sostenuta o quella ordinariamente sostenuta, propende nel senso di ritenere preferibile quest'ultima soluzione e non pare distinguere

all'interno della categoria "spese del personale cessato" sottocategorie da escludere dal parametro.

4.4 In senso opposto non depono la circostanza che alcune voci di spesa relativa al personale ritornino, in caso di intervenuta cessazione, nella disponibilità del fondo integrativo.

Inizialmente tale impostazione è stata affermata nella nota n. 46078/2010[2] del Dipartimento della Funzione Pubblica nella quale è indicato: *"Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da calcolare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali. Per quanto riguarda le assunzioni per l'anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa"*.

Invero il medesimo Dipartimento provvedeva, in un secondo momento, ad aggiornare il proprio orientamento con nota 11786/2011 in virtù del fatto che con l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, quando un dipendente cessa, il fondo va ridotto, producendo un risparmio di spesa: *"In particolare, per ciascuna categoria di personale (dirigenti, professionisti, personale delle aree, etc.) il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all'anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre"*.

Peraltro, i vincoli al trattamento economico accessorio del personale degli Enti locali sono attualmente stabiliti dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), il quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ha nuovamente stabilito i limiti alle risorse ogni anno destinabili dalle pubbliche amministrazioni al trattamento accessorio del personale.

In materia la Sezione si è pronunciata con deliberazione n. 32/2017, ritenendo che, per quanto riguarda l'anno 2017, gli enti locali dovranno contenere il fondo destinato al trattamento accessorio entro il limite massimo corrispondente al 2015 e diminuirlo proporzionalmente alla riduzione del personale in servizio, *medio tempore* intervenuta nell'anno 2016, salvo tener conto delle risorse assumibili previste dalla legge.

4.5 In considerazione di quanto sopra esposto, la Sezione ritiene di non poter enucleare, ai fini della determinazione del parametro quantitativo "spesa del personale cessato" sul quale

calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all'ente locale di assumere personale, così come previsto nelle disposizioni succedutesi nel tempo e richiamate nel precedente punto 3, un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento.

La percentuale in esame è calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire, per quanto rileva nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell'applicazione del citato comma 557.

Infine la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sui vincoli generali relativi alla spesa del personale, quali quelli previsti dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della l. 296/2006 e quelli di cui all'art. 1, comma 236, della l. 208/2015.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia.

Il Relatore
(Sara Raffaella Molinaro)

Il Presidente
(Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
Il 15 marzo 2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)